

laiza, 11.09.2012
Lm

ANTICIPATO VIA E-MAIL



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. SCPA/8.8/60841
riferimento
Allegato: 1
Udine, **28 AGO. 2012**

Ai Comuni dell'elenco allegato
LORO SEDI

E p.c:

Al Servizio Valutazione Impatto ambientale
Via Giulia 75/1
Trieste

Al Servizio idraulica
Via Giulia 75/1
Trieste

Al Servizio pianificazione territoriale
Via Giulia 75/1
Trieste

Al Servizio gestione forestale
Via Sabbadini 31
Udine

Alle Stazioni forestali competenti per il territorio
tramite il Servizio del Corpo Forestale Regionale
Via Sabbadini 31
Udine

oggetto: Modifica Legge Regionale 29.04.2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali): inoltro nota esplicativa.

La L. Regionale 29.04.2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) è stata recentemente modificata con L.R. 25 luglio 2012 n.14 (assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art.34 della L.R. 21/2007).

Le modifiche apportate sono entrate in vigore il giorno 27.07.2012 con pubblicazione sul 1°supplemento ordinario n.21 al Bollettino Ufficiale Regionale n.30 del 25.07.2012; il testo coordinato della L.R.9/2005 è scaricabile sul sito internet della Regione.

Al fine di divulgare le principali novità introdotte, si invia in allegato una nota esplicativa con la richiesta di darne massima diffusione.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti

La Direttrice del Servizio,
Dott.ssa Marina Bortotto



Legge Regionale del 29/04/2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali): Nota esplicativa relativa alle principali modifiche introdotte con la legge regionale n. 14/2012.

REQUISITI GENERALI (art.2 e 3 della L.R. 9/2005)

1) Definizione di prati stabili naturali (art.2):

Si considerano prati stabili le formazioni erbacee, di cui all'allegato A della L.R.9/2005, vegetanti su terreni che non hanno subito dissodamento e che vengono mantenuti solo con lo sfalcio ed eventuale concimazione.

La modifica normativa prevede, a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'aggiornamento dell'inventario, l'abrogazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, che dispone che nell'ambito dei prati stabili naturali siano comprese le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia, nonché l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2, che prevede che la presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee o Iridacee sia condizione sufficiente, ma non necessaria per inquadrare una formazione erbacea tra i prati stabili naturali

2) Contesto territoriale di applicazione della norma (art.3):

La norma **si applica** alle formazioni erbacee di cui all'art.2 che:

- si trovano nelle aree di pianura dei Comuni elencati nell'Allegato B della Legge 9/2005
- sono site su terreni con una giacitura di pendenza media non superiore al 10%
- Ricadono in siti Natura 2000, oppure, al di fuori dei siti Natura 2000, ricadono nelle zone omogenee E o F oppure in zone di tutela ambientale-paesaggistica dei PRGC o dei piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della L.R. 25 luglio 2012 n.14 (27.07.2012). A tal fine i Comuni interessati comunicano al Servizio competente, entro 15 giorni dall'approvazione, le modifiche degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di pianura.

La norma **NON si applica** per le tipologie indicate come "arrenatereti" che:

- derivano da coltivazione effettuata successivamente al 1 gennaio 1992
- derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie
- ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al Regio Decreto 25 luglio 1924, n.523 e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime

NORME DI TUTELA (art. 4 della L.R.9/2005)

Sulle formazioni erbacee sopra descritte, incluse nell'inventario vigente, non è ammesso procedere a:

- riduzione di superficie
- trasformazione colturale, modificazione del suolo, livellamento del terreno compresi scavi, riporti o depositi di materiale
- dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata
- piantagione di specie arboree o arbustive
- irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di "Prati asciutti e landa carsica" (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, gruppo 6 e 5130)
- La concimazione è ammessa con le modalità indicate nell'allegato C della L.R.9/2005.
- L'attività di pascolo è ammessa purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile.

Chi viola le norme di tutela è tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità.

Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni (art.11 L.R.9/2005) provvede la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

DEROGHE (art. 5 della L.R.9/2005)

Può essere autorizzata dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (possibilmente utilizzando il modello che può essere richiesto allo scrivente Servizio) corredata da progetto, la riduzione delle superfici a prato stabile in ipotesi di:

1. motivi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
2. interventi riguardanti formazioni erbacee che presentano tipologia indicata come "Arrenatereto".

E' previsto l'obbligo di interventi compensativi (garantiti da cauzione o fideiussione) su superfici almeno pari a quelle ridotte e secondo le modalità indicate nell'allegato C alla L.R.9/2005.

Per riduzioni di superficie di formazioni erbacee che presentano tipologia indicata come "Arrenatereto" possono essere utilizzati prati su terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme (es: prati incespugliati).

Per interventi assoggettati a Valutazione d'impatto ambientale o verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 7 settembre 1990 n.43, il proponente inoltra la richiesta e la documentazione alla struttura regionale competente in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (Servizio VIA).

INVENTARIO PRATI STABILI E BANCA DATI PRATI STABILI (art.6 della L.R.9/2005)

Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili l'Amministrazione regionale si doterà di due archivi di dati georeferenziati (GIS):

1. la banca dati conterrà i dati delle formazioni prative di pianura di cui all'art. 2 con informazioni di carattere biologico e territoriale, dati catastali riferiti ai singoli prati e le norme di tutela insistenti su ciascun prato stabile.
2. l'inventario dei prati stabili naturali di pianura vigente sarà adeguato alle nuove disposizioni normative entro 18 mesi dall'entrata in vigore della L.R.14/2012 con deliberazione della Giunta regionale (comma 13 dell'articolo 3 della L.R. 14/2012). L'inventario vigente sarà arricchito da ulteriori informazioni riguardanti le formazioni prative (informazioni di carattere biologico e territoriale, dati catastali riferiti ai singoli prati e norme di tutela insistenti su ciascun prato stabile).

ESCLUSIONI (art.6 bis):

Un terreno su cui vegeta una formazione prativa inserita nell'inventario dei prati stabili naturali può essere escluso da quest'ultimo in ogni tempo, qualora non presenti più i requisiti previsti dall'art.3, con le seguenti modalità:

- Su domanda del proprietario o del conduttore indirizzata al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (modello di domanda e relazione tecnica o idonea documentazione; esito del procedimento amministrativo entro 90 giorni dalla richiesta)
- D'ufficio anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'art.8 della L.R. 7/2008